



TRIBUNALE DI ROVIGO

Il Giudice,

letto il ricorso per l'apertura del procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art.* 67 CCII, depositato da **MARCELLI FRANCESCO** _____

_____, c.f. MRCFNC65L19G999O, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Greco, con richiesta di misure protettive *ex art.* 70 CCII;

letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCII dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi- OCC RODIGINO I DIRITTI DEL DEBITORE, dott. Federico Salvalaggio, depositata contestualmente all'atto introduttivo;

esaminata la documentazione allegata;

visto il decreto del 17.3.2026 con il quale era stato concesso al ricorrente termine per apportare al piano modifiche ed integrazioni al fine di superare le criticità *prima facie* rilevate;

letta la memoria contenente le modifiche e le integrazioni al piano di ristrutturazione dei debiti depositata dal ricorrente in data 1.4.2026 unitamente alla relazione integrativa;

ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale;

dato atto che la proposta di piano è stata corredata dalla documentazione indicata all'art. 67, II comma, CCI;

rilevato che la relazione dell'OCC contiene le indicazioni di cui all'art. 68, II e III comma, CCI;

rilevato che il ricorrente riveste la qualifica di "consumatore" così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI;

tenuto conto che, alla luce della documentazione in atti e delle risultanze della relazione del Gestore della Crisi, si è in presenza di soggetto sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI;

dato atto che non risulta la ricorrenza di condizioni ostative *ex art.* 69, I comma, CCI, in quanto il debitore non risulta essere stato già esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e, secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che la proposta, con le integrazioni di cui alla memoria del 1.4.2026 (proposta A), prevede: (i) il pagamento delle rate del mutuo ipotecario, contratto per l'abitazione principale del debitore, secondo la relativa scadenza (ottobre 2031) con autorizzazione al pagamento del debito scaduto; (ii) il pagamento dell'assegno di mantenimento nei confronti di ~~_____~~ per il figlio pari ad euro 300,00; (iii) per quanto concerne gli altri debiti, la messa a disposizione della procedura della somma di euro 200,00 per sei mesi (pari ad euro 1.200,00, con primo versamento da effettuarsi entro il giorno 15 del secondo mese successivo all'omologa; i successi versamenti verranno effettuati mensilmente sempre il giorno 15 di ogni mese) e della somma di euro 40.000,00, dell'anticipo del trattamento di fine servizio (TFS), con versamento da effettuarsi entro il 31.12.2027 ("Il Ricorrente farà fronte al debito di cui sopra nel seguente modo. A partire dal secondo mese successivo all'accredito dello stipendio pieno, in ragione della concessione delle misure di protezione, il sig. Marcelli ogni mese pagherà le rate del mutuo a scadere di euro 250 al mese ed il mantenimento del figlio per euro 300 al mese (questo ultimo importo fino a quando la sig.ra ~~_____~~ ~~_____~~ ne avrà diritto). Contemporaneamente, si prevede il versamento a favore dei creditori di ulteriori euro 200,00 al mese per 6 mesi e successivamente verrà messa a disposizione della massa la somma di euro 40.000,00 dell'anticipo del TFS. Nel frattempo, sarà ammortato regolarmente il mutuo sino alla sua naturale scadenza con estinzione al 31.10.2031"); la complessiva somma di euro 41.200,00 sarà impiegata per il pagamento integrale dei crediti in preduzione e dei creditori privilegiati e parziale (nella percentuale stimata del 42,86%) dei chirografari, con soddisfazione fuori piano del residuo del creditore chirografario Natali Liana;

considerato che l'art. 67, V comma, CCI stabilisce che è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempito alle proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento per capitale ed interessi scaduto a tale data;

rilevato che l'autorizzazione del giudice dovrà essere inserita, in caso positivo, nel dispositivo della sentenza di omologazione ex art. 70, VII comma, CCI;

rilevato che il piano prevede la falciatura e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, come consentito dal comma III dell'art. 67 CCI;

presato delle valutazioni dell'OCC svolte sulla maggiore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, soprattutto in relazione alla consistenza del patrimonio del ricorrente;

rilevato che i compensi previsti per i Gestori della crisi, indicati in prededuzione, dovranno essere previamente liquidati dal giudice al termine dell'esecuzione del piano ex art. 71, IV comma, CCI (fatta salva la possibilità di domandare la liquidazione di un acconto ad omologa avvenuta;

osservato che, su istanza del debitore, il giudice – con il decreto con il quale dispone la pubblicità del procedimento e la comunicazione ai creditori (art. 70, I comma, CCI) – può: 1) disporre la *sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata* che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (art. 70, IV comma, prima parte); 2) disporre il *divieto di azioni esecutive e cautelari* sul patrimonio del consumatore nonché 3) le *altre misure idonee* a conservare l'integrità del patrimonio, fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati (art. 70, IV comma, seconda parte CCII);

osservato che la sospensione delle trattenute in busta paga rientra nella categoria dei provvedimenti sub 3) sopra citato in quanto funzionale a garantire la *par condicio creditorum* in vista della futura omologazione;

ritenuto che, come richiesto dal debitore al fine di preservare il proprio patrimonio a favore dei creditori secondo le previsioni del piano e impedire pagamenti in violazione del piano stesso, ricorrano i presupposti per accogliere l'istanza di divieto di iniziare azioni cautelari ed esecutive, ma anche di sospensione delle trattenute sullo stipendio;

rilevato tuttavia che perché l'effetto protettivo si realizzi senza determinare un definitivo pregiudizio per il creditore occorre peraltro prevedere che le somme oggetto di delegazione di pagamento, cessione del quinto e pignoramento siano accantonate dal datore di lavoro in modo da poter essere poi svincolate per l'esecuzione del piano omologato o in alternativa per la restituzione al creditore avente diritto in caso di mancata omologa

considerato che invece resta fermo l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento in favore di ~~Natali Finzi~~ anche nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del presente decreto e l'omologa, con l'avviso che un eventuale inadempimento verrà valutato anche ai fini della meritevolezza sotto l'aspetto della fattibilità del piano;

ritenuto infine che, come richiesto dall'istante, al fine di preservare il proprio patrimonio a favore dei creditori secondo le previsioni del piano, ricorrano i presupposti per accogliere l'istanza di divieto di iniziare azioni cautelari ed esecutive e, correlativamente, per disporre a carico del ricorrente il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice;

ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per disporre la comunicazione ai creditori della proposta e del piano con le modalità previste dall'art. 70, I comma, CCI, riservando all'esito la decisione in ordine all'omologa del piano (art. 70, VII comma, CCI);

visto l'art. 70, I, II, III, IV, VI CCCI;

P.Q.M.

DISPONE

- 1) il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente ed il divieto per lo stesso di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice;
- 2) la sospensione delle trattenute stipendiali operate per effetto del pignoramento presso terzi nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi radicata da NATALI LIANA nei confronti di Francesco Marcelli nonché quelle operate da PREXTA S.P.A. e UNICREDIT S.P.A per effetto della cessione del quinto dello stipendio e della delegazione di pagamento, con obbligo di accantonamento da parte del datore di lavoro di tali somme in favore dei creditori del ricorrente e svincolo solo su ordine del giudice all'esito della presente procedura;
- 3) che il ricorso contenente il piano e la proposta e le successive integrazioni (proposta A memoria del 1.4.2026) siano pubblicati sul sito istituzionale <https://tribunale-rovigo.giustizia.it> nel rispetto della normativa della GDPR Privacy;
- 4) il ricorso contenente il piano e la proposta e le successive integrazioni (proposta A memoria del 1.4.2026), unitamente alla relazione dell'OCC e alle sue successive integrazioni e il presente decreto siano comunicati dall'OCC a tutti i creditori presso la loro residenza o la sede legale, preferibilmente per posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;
- 5) che l'OCC comunichi ai creditori – unitamente alla documentazione indicata al punto precedente - un avviso contenente le seguenti indicazioni:
 - l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC al quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla procedura;
 - l'avvertimento che, ricevuta la documentazione di cui al punto che precede, i creditori dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata; in mancanza di indicazione dell'indirizzo di posta elettronica o nei casi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, i provvedimenti successivi saranno comunicati mediante deposito nel fascicolo informatico (richiamo all'art. 10, III comma, CCI);
 - l'avvertimento che nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;
 - l'avvertimento che ciascun creditore può chiedere la revoca delle misure protettive *ex art. 70, V comma, CCI* in caso di atti in frode;
- 6) che l'OCC - entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni da parte dei creditori (art. 70, comma III, CCI) - depositi: 1) la documentazione relativa alla notifica ai creditori, onde consentirne la verifica; 2) le eventuali osservazioni proposte dai creditori oppure, nel caso in cui non siano state presentate, una propria dichiarazione circa il

mancato inoltro di osservazioni; 3) sentito il debitore, relazioni al giudice e proponga eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC

Rovigo, 20 aprile 2026

Il Giudice

Pia Todisco
